Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali [1]

(93/C 201/13)

Il Consiglio in data 14 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Hovgaard Jakobsen, in data 6 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

1.1. Il Comitato considera la proposta assai importante e utile per normalizzare tale settore nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori.

1.2. Secondo il Comitato la proposta dovrebbe assicurare la libera circolazione nella Comunità rimuovendo ogni elemento di distorsione di concorrenza, nonché consentire il proseguimento dell'evoluzione dei prodotti in tale settore impedendo a tal fine l'immissione sul mercato di prodotti di mediocre qualità, nocivi agli animali e all'uomo.

1.3. In tale contesto si sottolinea l'importanza di mantenere entro i limiti più ristretti possibile il periodo transitorio fino all'adozione delle norme CEE. I termini del 1996 e del 1998 proposti dalla Commissione sembrano al Comitato un po' troppo lontani (sarebbe preferibile spostarli al 1995 e 1997). Le date menzionate agli artt. 3 e 8 vanno sostituite dalla frase « il più rapidamente possibile e comunque entro un anno dall'adozione della proposta in esame ».

1.3.1. Va garantito inoltre che nel periodo transitorio non si verifichino inopportuni vuoti giuridici nella normativa necessaria applicabile a questo settore la cui evoluzione è particolarmente sensibile e rapida. Si dovrà inoltre assicurare che le future norme comuni costituiscano la base per l'autorizzazione rapida ed effettiva di nuovi prodotti che si auspica veder utilizzati nel settore in causa.

1.4. È noto che gli enzimi cessano di essere tali, trasformandosi in proteine semplici, se inattivati dal calore o da altri agenti. L'articolo 7 non è del tutto chiaro al riguardo e potrebbe consentire l'inclusione negli elenchi di enzimi che non sono più tali al momento della commercializzazione. Di conseguenza la prima riga dell'articolo 7 va modificata come segue: « Enzimi (ancora attivi al momento della commercializzazione del prodotto o del preparato), microorganismi ... »

[1] GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 6.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN